

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(all. "2" alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo che disciplina la materia delle sanzioni, sotto forma di riduzione dei pagamenti, previste per il mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti PAC stabiliti nel Piano Strategico Nazionale, per il periodo di programmazione 2023-2027.

**Amministrazione referente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

**Indicazione del referente AIR dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme degli strumenti di cui l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso dotarsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha presentato alla Commissione europea, nei termini regolamentari, il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSN) per l'attuazione di quanto previsto nel regolamento (UE) 2021/2115, successivamente modificato a seguito del dibattito instaurato con la stessa Commissione. Il Piano introduce una strategia unitaria, avvalendosi dei diversi strumenti a disposizione, a partire dai pagamenti diretti e dalle organizzazioni comuni di mercato, allo sviluppo rurale e al PNRR.

Obiettivi del PSN sono il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di governance.

Per arrivare al traguardo di un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo, il Piano prevede:

- circa 10,7 miliardi di euro, tra primo e secondo pilastro, ad interventi con chiare finalità ambientali: in questo quadro, grande importanza assumeranno i 5 eco-schemi nazionali, a cui sarà destinato il 25% delle risorse dei pagamenti diretti, che sosterranno le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale.

Gli eco-schemi opereranno in sinergia con 29 interventi agro-climatico-ambientali contenuti nel secondo pilastro, con una dotazione di circa 4,5 miliardi di euro, che includono pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali, il sostegno all'agricoltura biologica e al benessere animale;

- 2,0 miliardi di euro all'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee;

- 2,4 miliardi di euro per il miglioramento delle condizioni di benessere animale ed il contrasto del fenomeno dell'antimicrobico resistenza, in attuazione della strategia Farm to Fork. A questo obiettivo concorrono sia gli eco-schemi del primo pilastro, sia gli interventi contenuti nello sviluppo rurale e nel PNRR, nella consapevolezza che il rilancio della zootecnia italiana e della sua competitività passa inevitabilmente attraverso una grande attenzione alla sostenibilità;
- un sistema di aiuti al reddito più equo, attraverso la progressiva perequazione del livello del sostegno al reddito che, prendendo a riferimento l'intero territorio nazionale, determina un sensibile riequilibrio nell'allocazione delle risorse dei pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e delle aree rurali con problemi di sviluppo, nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne. Contestualmente, il 10% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti viene redistribuito focalizzando l'attenzione sulle aziende medio-piccole;
- particolare attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà, al fine di tenere conto delle sfide che alcuni settori devono affrontare, allo scopo di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei vari processi produttivi. La Strategia destina il 13% della dotazione dei pagamenti diretti al sostegno accoppiato. A questo si aggiunge un ulteriore 2% di risorse da destinare al sostegno delle colture proteiche, in modo da ridurre il relativo deficit dell'Italia e dell'Unione, sostenendo colture che consentono anche di conseguire un miglioramento della sostanza organica nel suolo;
- 3 miliardi di euro alla gestione del rischio, in modo da garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione per far fronte alle crescenti avversità climatiche di carattere catastrofale. Il già collaudato strumento delle assicurazioni agevolate, a partire dal 2023, viene affiancato dal nuovo fondo di mutualizzazione nazionale per eventi catastrofali (gelo e brina, alluvione siccità), a cui gli agricoltori parteciperanno attraverso una minima contribuzione (del 3%) degli importi da corrispondere nell'ambito dei pagamenti diretti. A questa si aggiunge la contribuzione pubblica nazionale;
- il rafforzamento della competitività delle filiere, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento degli agricoltori lungo la catena del valore, attraverso una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta, all'ammodernamento delle strutture produttive. A questo obiettivo concorrono, in particolare, gli interventi settoriali dedicati ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo;
- un'attenzione particolare ai giovani, un patrimonio per il futuro del settore agricolo e agroalimentare. Il Piano prevede di potenziare le politiche in favore dei giovani, integrando gli strumenti del primo e del secondo pilastro della PAC, in modo da mobilitare complessivamente 1,1 miliardi di euro;
- maggiore equità e sicurezza nelle condizioni di lavoro; la strategia intende promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità, favorendo maggiore trasparenza agli aspetti contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro. Con questo obiettivo saranno rafforzati i servizi di consulenza aziendale, da indirizzare anche all'assistenza sulle condizioni di impiego e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità di agricoltori, nonché saranno previste riduzioni dei pagamenti per gli agricoltori che infrangono le suddette norme, nell'ambito della cosiddetta condizionalità sociale;
- una nuova attenzione alle aree rurali, patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio-economica del territorio;
- l'incentivazione alla diffusione della gestione forestale sostenibile, da perseguire attraverso gli strumenti della pianificazione forestale, ma anche prevedendo il sostegno a tutti gli interventi in grado di migliorare la prevenzione dai danni causati dai disturbi naturali e dagli eventi climatici estremi;

- una rinnovata attenzione al sistema della conoscenza (AKIS) a servizio della competitività e della sostenibilità. Al fine di supportare le imprese agricole e forestali nell'adozione di tecniche produttive più sostenibili e innovative, l'introduzione di nuove tecnologie, è stato compiuto uno sforzo importante per superare la frammentazione del sistema della conoscenza, proporre strumenti più efficaci e favorire maggiore integrazione tra consulenza, formazione, informazione e gruppi operativi per l'innovazione.

Il PSN affronta le sfide presenti e future che il settore primario si trova a fronteggiare: il benessere animale e la riduzione dell'antibiotico resistenza, la digitalizzazione del settore agricolo, alimentare e forestale per il miglioramento delle performance economiche e ambientali, l'inclusione sociale, la parità di genere e le condizioni di lavoro.

Con l'architettura verde e il sostegno alla ricerca risponde alle grandi sfide ambientali lanciate in particolare dal Green Deal europeo, da Farm to Fork, dalla Strategia europea per la Biodiversità e dalla Strategia Forestale europea. Gli investimenti previsti permetteranno quindi di contribuire a raggiungere nel 2027 una maggiore sicurezza e qualità alimentare a lungo termine, un maggiore livello di competitività delle aziende, una più efficiente valorizzazione delle risorse naturali, un riequilibrio del valore lungo le filiere agroalimentari, una minore emissione di gas serra, la salvaguardia della biodiversità, nuova occupazione per i giovani e per le aree marginali.

Fatto questo quadro sintetico di partenza, si rende pertanto necessario prevedere un sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti, in caso di mancato rispetto delle condizioni previste per poter beneficiare dei pagamenti PAC stabiliti nel Piano Strategico Nazionale, per il periodo di programmazione 2023-2027.

Gli ambiti di applicazione riguardano la condizionalità sociale, l'ammissibilità dei pagamenti del primo e secondo pilastro, la condizionalità rafforzata, i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali, gli interventi dello sviluppo rurale, sia quelli connessi che quelli non connessi alla superficie ed agli animali, le misure dello sviluppo rurale con procedura ad appalto pubblico e gli aiuti per il settore delle patate.

La proposta di intervento normativo in oggetto si rende pertanto necessario in quanto la condizionalità sociale, introdotta con il regolamento (UE) 2021/2115, che il nostro Paese ha deciso di applicare dall'anno 2023, stabilisce di subordinare la piena percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti ambientali, pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari delle normative relative alle condizioni di lavoro.

Si intende pertanto introdurre un sistema di riduzioni degli aiuti e di restituzione delle somme applicabile agli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale limitatamente all'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

I regolamenti unionali che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali (articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2115) e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale.

La nuova normativa europea, infatti, in taluni ambiti, non stabilisce più nel suo interno il sistema sanzionatorio, ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire a livello nazionale a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea: le riduzioni e le esclusioni previste dal presente schema sono determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata; al fine di

garantire continuità tra le programmazioni, sono state mutate analoghe disposizioni previste dalla normativa europea attualmente in vigore, non applicabili alla programmazione PAC 2023-2027.

Vi è la necessità, infatti, di assicurare che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata (articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116). Le proposte normative elaborate, pertanto, sono state definite, mutuando le fattispecie e la graduazione delle riduzioni degli aiuti dalle previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, non applicabile alla programmazione PAC 2023-2027.

Inoltre, nella condizionalità rafforzata, introdotta dal regolamento (UE) 2021/2115, bisogna stabilire, oltre alle regole di condizionalità anche l'ambito di applicazione, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, cioè l'insieme dei beneficiari che debbono rispettare tali prescrizioni al fine di percepire i pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento.

Oltre all'ambito di applicazione, si stabilisce altresì che al beneficiario che non rispetti le suddette regole di condizionalità, si applicano le conseguenti sanzioni amministrative, consistenti in riduzioni od esclusioni dell'importo totale dei pagamenti richiamati all'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto.

Si precisa che sino al corrente anno le sanzioni sono fissate a livello UE, segnatamente dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dai regolamenti derivati della Commissione. Dal prossimo anno, a seguito della sussidiarietà che è stata concessa agli Stati Membri con la riforma della PAC, la scrivente Amministrazione, nel determinare le sanzioni da applicarsi, ha seguito la ratio di traslare, in un decreto legislativo nazionale, le indicazioni previste a livello unionale.

Pertanto, le sanzioni dello schema di decreto si ispirano ai principi generali contenuti nel Titolo IV, Capo IV del regolamento (UE) 2021/2116, a quanto attualmente previsto dal regolamento (UE) n. 640/2014 (che non sarà più in vigore) e, per il settore delle patate, ai regolamenti (UE) 2017/891 e (UE) 2017/892 (che sono riferiti al settore dell'ortofrutta).

Al riguardo, non è stato necessario procedere ad un esame quantitativo perché il sistema proposto è in continuità con la citata normativa unionale.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Per il periodo 2023-2027, la politica agricola comune (PAC) si baserà su dieci obiettivi chiave. Incentrati su aspetti sociali, ambientali ed economici, questi obiettivi costituiranno la base su cui i paesi dell'UE elaboreranno i loro piani strategici della PAC.

Gli obiettivi sono:

1. garantire un reddito equo agli agricoltori;
2. migliorare l'orientamento al mercato ed aumentare la competitività;
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;
4. agire per contrastare i cambiamenti climatici;
5. promuovere lo sviluppo sostenibile e l'efficiente gestione delle risorse naturali;
6. salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
7. sostenere il ricambio generazionale;

8. sviluppare aree rurali dinamiche;
9. proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute;
10. promuovere le conoscenze e l'innovazione.

La proposta di intervento normativo in oggetto riveste, si evidenzia, una misura necessaria e prioritaria in quanto il sistema sanzionatorio sopra descritto dovrà essere vigente già dal prossimo anno 2023, anno di inizio della nuova PAC.

È introdotto un sistema sanzionatorio, mediante la riduzione dei pagamenti da erogare agli agricoltori che non rispettano la normativa sul lavoro, sulla base di un meccanismo di calcolo delle sanzioni che tiene conto della gravità, ripetizione o intenzionalità delle inosservanze notificate dalle Autorità competenti in materia di legislazione del lavoro agli Organismi Pagatori.

Inoltre, l'introduzione del sistema sanzionatorio, attraverso la riduzione dei pagamenti, da parte dell'organismo pagatore, sulla base di un puntuale meccanismo di calcolo delle sanzioni, si realizzano gli obiettivi posti dai regolamenti che normano la PAC 2023-2027 che dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare siano contenute nei Piani Strategici Nazionali (articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2115) e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Un obiettivo specifico riguarda la trasposizione nell'ordinamento nazionale dell'ambito di applicazione della condizionalità rafforzata e del relativo sistema di sanzioni.

L'obiettivo è, inoltre, quello di stabilire il sistema sanzionatorio cui sottoporre i beneficiari inosservanti gli impegni dei regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. La nuova normativa europea lascia, infatti, agli Stati membri il compito di imporre sanzioni, che, per continuità tra le programmazioni, prevedono regole mutuata dalla programmazione 2014-2022.

È anche necessario fissare le disposizioni sanzionatorie, specifiche per lo sviluppo rurale: la nuova normativa europea demanda, infatti, agli Stati membri il compito di legiferare al riguardo. Anche in questo caso, le disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale sono state mutuata da analoghe disposizioni previste dalla normativa europea della programmazione 2014-2022.

Lo stesso si dica dell'introduzione delle sanzioni nel settore pataticolo. Queste sanzioni e penalità sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e dal regolamento delegato (UE) 2017/891. Tali atti rappresentano, infatti, le disposizioni unionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento all'Organizzazione comune di mercato del settore ortofrutta. Di conseguenza, l'obiettivo dell'intervento legislativo che si propone è quello di allineare le sanzioni relative agli aiuti nel settore delle patate a quelle della filiera ortofrutticola, dando così attuazione ai regolamenti che normano la PAC 2023-2027.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Le misure che si intendono adottare sono proporzionate e dissuasive e si ispirano a quanto attualmente previsto con regolamento (UE) n. 640/2014 ed ai principi generali contenuti nel Titolo IV, Capo IV del regolamento (UE) 2021/2116. Per il settore delle patate, si è fatto riferimento ai regolamenti (UE) 2017/891 e (UE) 2017/892.

L'efficacia dell'introduzione del sistema sanzionatorio in questione sarà collegata alle relative riduzioni degli aiuti sulla base dei compiti attribuiti ai singoli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.

Il meccanismo sanzionatorio tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, affinché le sanzioni amministrative che ne risultano siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Si precisa che gli indicatori non sono stati contemplati poiché non si è ritenuto necessario misurare l'impatto del provvedimento sanzionatorio perché quanto proposto replica il livello sanzionatorio già attuato da diversi anni con normativa unionale.

In merito alle scelte adottate nella definizione del quadro sanzionatorio, l'Amministrazione ha valutato di operare in modo da porsi al riparo da qualsiasi rilievo da parte della Commissione europea, scegliendo, quindi, di ripristinare in maniera puntuale, il quadro sanzionatorio vigente, senza fare nessuna variazione.

### **OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'Italia ha valutato l'opportunità dell'intervento, ma non sono emerse opzioni alternative, in quanto da un lato la scelta di rendere operativa la condizionalità sociale dal 1° gennaio 2023 e la sua novità normativa giustificano la predisposizione di un sistema sanzionatorio entro l'anno 2022, per adeguare le strutture e procedure in ambito nazionale a quanto richiesto dalla regolamentazione UE; dall'altro, la correlata predisposizione di un sistema sanzionatorio entro l'anno 2022, è imposta dal doveroso adeguamento a quanto richiesto dalla regolamentazione UE, in quanto le previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, non sono applicabili alla programmazione PAC 2023-2027, e non è possibile pertanto restare sforniti di un meccanismo sanzionatorio a partire dal 2023.

Inoltre, a prescindere dalla scelta anticipatoria operata dal nostro Paese sulla tempistica per quanto riguarda l'operatività della condizionalità sociale, l'opzione di "non intervento" non è percorribile, in quanto occorre prevedere un siffatto sistema per tutti i regimi di aiuto PAC e, per la condizionalità sociale, in ogni caso è sancita a livello regolamentare l'obbligatorietà della sua applicazione dall'anno 2025.

In merito ai cambiamenti introdotti dallo schema di decreto ed al numero dei soggetti coinvolti si precisa che il sistema sanzionatorio per aiuti analoghi a quelli oggi in vigore non presenta alcun cambiamento, mentre per i nuovi regimi di aiuto (es. condizionalità sociale, ecoschemi, settore delle patate) è previsto uno specifico sistema sanzionatorio entro i margini dei principi della normativa unionale. I destinatari degli interventi della riforma della politica agricola comune sono tutti i soggetti che presentano domanda d'aiuto PAC e che ammontano a circa 1 milione di aziende.

## **3. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Destinatari diretti degli effetti dell'intervento legislativo in oggetto sono coloro che accedono ai contributi in materia di agricoltura e nello specifico ai vari regimi di sostegno e che risulteranno assoggettati, nel caso di violazioni, al previsto regime sanzionatorio; si ritiene che il provvedimento in esame non influirà sulla concorrenza ma, diversamente, genererà effetti positivi sulla competitività del Paese e, in particolare, sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi, corretti e virtuosi da parte dei beneficiari dei sostegni.

### **3.2 Impatti specifici**

## **A. Effetti sulle piccole e medie imprese**

Non risultano ulteriori effetti per le micro, piccole e medie imprese e sul funzionamento della concorrenza nel segmento di mercato di riferimento, in quanto un puntuale e corretto meccanismo sanzionatorio, come quello introdotto, ingenererà soltanto comportamenti corretti ed uniformi, attraverso i quali verranno tutelati anche gli interessi finanziari dell'Unione europea.

## **B. Effetti sulla concorrenza**

L'intervento regolatore non avrà ricadute negative sulla competitività del sistema Paese in quanto, introducendo chiarezza nel settore di lavoro agricolo e ponendosi il meccanismo sanzionatorio in sostanziale continuità con il quadro normativo previgente, genererà effetti positivi sul corretto funzionamento del mercato, imponendo comportamenti uniformi da parte dei beneficiari che accedono ai vari regimi di sostegno.

## **C. Oneri informativi e prodotti su cittadini e imprese**

Non risultano oneri e costi aggiuntivi a carico delle imprese, in quanto le fattispecie sanzionabili sono già esplicitate nei regolamenti di riferimento.

Inoltre, per quanto riguarda le previsioni relative al calcolo delle sanzioni comminate attraverso le riduzioni dei pagamenti si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza, applicando per analogia le pertinenti disposizioni dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116, ovvero le disposizioni sanzionatorie della condizionalità ambientale, presenti all'interno del provvedimento in esame, in modo tale che l'intervento regolatorio non introduca livelli di regolazione in materia sanzionatoria superiori a quelli imposti a livello europeo.

Al contempo, in relazione alle previsioni per il calcolo delle sanzioni ci si è posti in una linea di continuità con le previsioni del regolamento (UE) 2021/2116 e del regolamento (UE) n. 640/2014, le disposizioni di quest'ultimo non applicabili alla programmazione PAC 2023-2027, ma introdotto con il provvedimento in esame in una differente strutturazione, ferma l'imprescindibile esigenza di non privare, il complesso regime dell'erogazione dei sostegni, di un meccanismo sanzionatorio a partire dal 2023.

Anche per quanto riguarda le previsioni ai fini del calcolo delle sanzioni irrogate attraverso le riduzioni dei pagamenti, si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza, trasponendo nell'ordinamento nazionale le disposizioni dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116, in modo tale che l'intervento regolatorio non disponga l'inserimento di livelli di regolazione in materia sanzionatoria superiori a quelli imposti a livello europeo.

Si precisa che si tratta di una normativa ordinamentale, dovuta in attuazione di normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli Organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della PAC e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

## **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati in quanto le previsioni proposte rappresentano uno specifico, ed unitario, strumento di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, introducendo un sistema di riduzioni degli aiuti e di restituzione delle somme, applicabile agli interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale, limitatamente all'ambito del sistema

integrato di gestione e controllo, come previsto dai regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027.

Analogamente, le sanzioni rispettano i livelli minimi di regolazione europea, attesa la base normativa di riferimento, data – come detto – dalla normativa unionale rappresentata dai regolamenti (UE) 2115/2021 e (UE) 2116/2021.

Le sanzioni relative ai settori agroalimentari considerati rispettano anch'esse i livelli minimi di regolazione europea in quanto si ispirano alla normativa europea della programmazione 2014-2022.

Allo stesso modo, anche le sanzioni di cui al settore delle patate rispettano i livelli minimi di regolazione europea, attesa la base normativa di riferimento, data – come detto – dalla normativa unionale del settore ortofrutticolo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e dal regolamento delegato (UE) 2017/891.

### **3.3 Motivazione dell'opzione preferita**

È stato necessario individuare le regole per il calcolo delle sanzioni, in forma di riduzioni od esclusioni, relativamente alle quali si statuisce, fra l'altro, che l'Organismo pagatore debba tener conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, affinché le sanzioni stesse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

## **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'AGEA – Coordinamento e gli Organismi pagatori, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e con la collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e delle ASL. Per completare il quadro attuativo, è in corso di adozione uno schema di decreto interministeriale (Masaf, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute) che partendo dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, quale Testo Unico in materia, prevede la base per garantire all'Organismo pagatore (AGEA – coordinamento) un flusso di comunicazioni relativo alle eventuali decisioni esecutive adottate, in modo che lo stesso Organismo possa applicare le relative sanzioni (riduzione dei pagamenti) agli agricoltori inadempienti.

Con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore. All'art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e province autonome, di servizi ed Organismi per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore. L'AGEA, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l'altro, incaricata:

- della vigilanza e del coordinamento degli Organismo Pagatori;
- di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
- di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

L'AGEA è anche l'Organismo pagatore ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari nelle Regioni sprovviste di un proprio Organismo pagatore, nonché per la



gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari.

## **4.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle misure previste sarà effettuato nell'ambito delle attività previste in attuazione del Piano Strategico Nazionale della PAC per la parte di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le norme che saranno introdotte attraverso l'intervento normativo in questione costituiranno oggetto di puntuale monitoraggio da parte della scrivente amministrazione, attraverso in particolare il proprio Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR).

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

## **5. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

I rappresentanti delle filiere agroalimentari interessate sono stati consultati nella fase preliminare della predisposizione del provvedimento in esame, insieme a tutte le autorità nazionali richiamate, quali responsabili dell'attuazione, oltre alle parti sociali maggiormente rappresentative del diritto del lavoro in agricoltura attraverso la prevista concertazione.

Si rappresenta inoltre che si sono consultate le parti sociali (organizzazioni di categoria e sindacali), l'organismo di coordinamento degli organismi pagatori e le altre Amministrazioni interessate; durante il corso di queste consultazioni è emersa convergenza al sistema proposto.

## **6. PERCORSO DI VALUTAZIONE**

La relazione è stata elaborata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR), con il supporto dell'Ufficio legislativo, del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.